X LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 413 del 22 dicembre 2017

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SIMEONE – AURIGEMMA – ABBRUZZESE – PALOZZI CANGEMI – DE LILLO - TARZIA

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13
«ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE»"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII, IV e V

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL



PROPOSTA DI LEGGE

n. del 2017

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SIMEONE, AURIGEMMA, ABBRUZZESE, PALOZZI, CANGEMI, DE LILLO, TARZIA

concernente

Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"

Giuseppe Simeone

Antonello Aurigemma

Mario Abbruzzese

Adriano Palozzi

Giuseppe Cangemi

Fabio De Lillo

Olimpia Tarzia

RELAZIONE

La presente proposta di legge fa seguito alla recente approvazione da parte della Camera della legge delega che dà al Governo la facoltà di riconoscere una serie di vantaggi a favore degli attuali titolari di concessioni demaniali marittime in vista di future gare.

Le disposizioni che vanno a modificare la Legge Regionale n. 13/2007, che vogliono in primis manifestare un segnale di autonomia della Regione, intendono trovare un giusto compromesso nell'affrontare l'applicazione della Direttiva europea Bolkestein, che in Italia rischia di essere molto penalizzante per gli operatori del settore, riconoscendone la specificità della categoria e prevedendo, tra l'altro, l'estensione della durata delle attuali concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative per trent'anni.

Lo stesso disegno di legge delega, peraltro, fermo restando il rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale mediante procedure che assicurino garanzie di imparzialità e trasparenza, ha introdotto, oltre al riferimento al principio del legittimo affidamento, il principio di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale. Questo per evitare che gli attuali titolari si trovino da un momento all'altro a perdere tutto quanto avevano costruito, talora in molti anni. Perché l'intento di liberalizzare non può prescindere dalla previsione di clausole di salvaguardia per i concessionari che hanno il diritto di continuare ad operare in tranquillità e di non vedere dissolti i sacrifici e gli investimenti, propri e spesso anche delle loro famiglie, in termini economici e di promozione del territorio della Regione.

Articolo 1 (Modifiche alla Rubrica del Capo VI della L.R. 13/2007)

1. La Rubrica del Capo VI della Legge Regionale n. 13/2007 è sostituita dal seguente:

"CAPO VI

UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE. REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI E NUOVE CONCESSIONI"



Articolo 2 (Modifiche all'articolo 46bis)

- 1. All'articolo 46bis sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole "grado di sviluppo turistico esistente" sono aggiunte le seguenti: "e valenza turistica del Comune";
- b) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 "dbis) importo canone annuo;
 dter) investimento edilizio, attrezzature e beni mobili".

Articolo 3 (Inserimento articolo 46ter nella L.R. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 46bis della L.R. 13/2007 sono inseriti i seguenti:

"Art. 46ter

(Disposizioni generali in materia di concessioni demaniali marittime)

- 1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il presente Capo disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente.
- 2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il presente Capo prevede altresì adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 46quater (Concessioni demaniali vigenti)

- E' tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.
- 2. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima.
- 3. Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni.

Articolo 46quinquies (Nuove concessioni demaniali marittime. Durata.)

- 1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
- 2. La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.
- 3. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Articolo 46sexies

(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)

4. I titolari di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative che, a causa di fenomeni erosivi accertati, abbiano una limitata possibilità di utilizzazione del bene, possono compensare l'imposta regionale dovuta di cui all'art 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 mediante la realizzazione di interventi di recupero, ripristino, conservazione e/o valorizzazione della costa, previa autorizzazione della Regione.

one

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 47 della L.R. 13/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 e s.s.m.m. della L.R. 13/2007 è abrogato.

Aw

Articolo 5 (Inserimento articolo 47bis nella L.R. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 47 della L.R. 13/2007 sono inseriti i seguenti:

Art. 47bis

(Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni)

- 1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformità di quanto disposto dall'articolo 46 e 46bis e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.
- 2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili è avviato dal Comune, in conformità ai principi di derivazione europea, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
- 3. Con atto della Giunta regionale sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo 46bis, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui all'articolo 46quater.

Articolo 47ter

(Forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni)

- Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 47bis, è pubblicato per almeno quindici
 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione e, altresì,
 in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti
 pubblici.
- Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 47 quater (Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione)

 I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche. I comuni indicano i requisiti di capacità economico finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti
partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che
ritengono di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della
concessione.

Articolo 47 quinquies

(Criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima)

- 1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione:
 - a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
 - b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico ricreative;
 - c) capacità economico finanziaria;
 - d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
 - e) servizi accessori offerti all'utenza;
 - f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
 - g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
 - h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
 - i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione.
- 2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'articolo 47bis, volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.
- 3. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

Ar .

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 50 della L.R. 13/2007)

- 1. All'articolo 50 della L.R. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa" sono aggiunte le seguenti: "previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario";
- b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "nella concessione delle aree demaniali" sono aggiunte le seguenti: "in caso di vendita, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione"

Articolo 7 (Inserimento articolo 49bis nella L.R. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 49 della L.R. 13/2007 è inserito il seguente:

Articolo 49bis (Definizione degli impianti di facile rimozione)

- Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:
 - a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;
 - b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.
- 2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

Articolo 8 (Disposizioni di adeguamento)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a modificare il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 nel rispetto delle norme generali contenute nella medesima.



Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.